



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA SEZIONE 03

riunita con l'intervento dei Signori:

PEDERIALI	DOTT. ALBERTO	Presidente
GHITTONI	AVV CECILIA	Relatore
LUZZO	DOTT. RICCARDO	Giudice

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 504/07

UDIENZA DEL

22/01/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

63

PRONUNCIATA IL:

22 GEN. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 LUG. 2008

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 504/07
depositato il 03/05/2007
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n.200221V002039000 I.V.A. 2002

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MODENA
proposto dai ricorrenti:

SCAGLIONI ELENA
VIA MOLZA 295 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO
difeso da:
MONARI AVV. DANIELE
PENNESI AVV. SONIA
VIA ROMA 53 41037 MIRANDOLA MO
SCAGLIONI GIORGIA
VIA MOLZA 295 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO
difeso da:

Il Segretario
IL SEGRETARIO
Angelo Gillo



(segue)

MONARI AVV. DANIELE
PENNESI AVV. SONIA
VIA ROMA 53 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 504/07

UDIENZA DEL

22/01/2008 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nei termini le ricorrenti, assistite dall'Avv.to Daniele Monari, ricorrevano nei confronti dell'avviso di liquidazione in epigrafe relativo alla revoca agevolazione prima casa.

Si tratta di un acquisto di un'unità immobiliare non di lusso; l'avviso di liquidazione riguarda la violazione della normativa agevolativa perchè le contribuenti non hanno preso la residenza anagrafica nel Comune nel quale si trova l'immobile acquistato entro i termini di 18 mesi dalla registrazione dell'atto.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese in quanto illegittimo ed infondato e l'avviso di liquidazione nullo perchè notificato oltre il termine triennale di scadenza. L'avviso di liquidazione è illegittimo per violazione di legge per l'interpretazione, secondo le ricorrenti, non corretta della norma in quanto le ricorrenti, all'epoca del rogito notarile, abitavano nel Comune di Castelfranco Emilia, ma svolgevano la loro attività nel Comune di San Cesario sul Panaro in cui è ubicato l'immobile acquistato con agevolazione; ritengono di conseguenza di avere diritto all'agevolazione fiscale.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena la quale chiede il rigetto del ricorso con conferma integrale dell'operato dell'Ufficio, dichiarare l'avvenuta decadenza delle agevolazioni con l'obbligo di versamento delle imposte ed accessori richiesti a qualsiasi titolo o ragione, condannare la parte ricorrente alle spese e competenze di giudizio.

Sostiene l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena che la parte contribuente, avendo espressamente dichiarato di essere attualmente residente in Comune di Castelfranco Emilia ma di voler stabilire la propria



3



residenza nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile in oggetto entro diciotto mesi da oggi, non ha trasferito, se non successivamente, oltre il termine di diciotto mesi la propria residenza.

L'Ufficio non ritiene legittima la contestazione relativa all'intervenuta decadenza per l'attività di accertamento in quanto ritiene prorogati i termini, in assenza di condoni, con l'art. 11 legge 289/02.

Secondo l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena, la circostanza che l'immobile si trovi nel comune ove l'acquirente svolge la propria attività non è determinante in quanto era necessario che vi fossero espresse richieste in tal senso e manca l'attestazione rilasciata dal datore di lavoro perché l'agevolazione possa essere efficace.

Le ricorrenti con memoria integrativa hanno depositato le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle ditte presso cui svolgono la loro attività e con le memorie sostengono che il fatto che ciò non sia stato dichiarato nell'atto pubblico non ha valenza trattandosi di un refuso addebitabile al notaio.

All'udienza pubblica fissata le parti hanno discusso il ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e di conseguenza da accogliere.

Risulta infatti provato in causa che le ricorrenti al momento della stipula del rogito di compravendita erano entrambe dipendenti di Società situate nel Comune di San Cesario sul Panaro e di conseguenza secondo la nota II bis art. 1 della Tariffa - parte prima - D.P.R. 131/86 hanno diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento. La stessa Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 19/02 del 1.03.2001 conferma che ha diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta, l'acquirente anche se non



(Handwritten signature)



risiede nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato purchè svolga in quell'ambito territoriale la propria attività, ancorché non numerata.

Il fatto che di tale circostanza non si faccia menzione nel rogito d'acquisto non può essere considerato ostativo all'applicazione dell'agevolazione che deve essere valutata in base alla reale situazione esistente al momento del rogito; la stessa Agenzia delle Entrate non contesta che le ricorrenti lavorassero entrambe nel Comune di San Cesario sul Panaro.

L'accoglimento di questa eccezione è assorbente rispetto alle altre.

In considerazione della diversa interpretazione della normativa e del fatto che le ricorrenti solo in sede di ricorso hanno dimostrato documentalmente il loro diritto a godere dell'esenzione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie
Annulla il ricorso, spese compensate.

Così deciso in Modena il 22.01.2008

Il Relatore

C. Gluttoni
Avv. Cecilia Gluttoni

Il Presidente

A. Pederali
Dott. Alberto Pederali

